

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA
Presidente

La seduta inizia alle 10.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

commissione per le finanze e i bilanci, sul progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1969 (doc. 46/69) e sul progetto di bilancio suppletivo delle ricerche e degli investimenti della CEEA per l'esercizio 1969 (doc. 45/69) stabiliti dal Consiglio (doc. 50/69).

Interviene il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee.*

Bilanci suppletivi delle Comunità per il 1969

L'on. Spénale, in sostituzione dell'on. Gerlach, relatore, presenta la relazione, elaborata a nome della

Le proposte di modificazione n. 1 e n. 2 sono approvate.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE

relativa al progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1969 e sul progetto di bilancio suppletivo delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'energia atomica per l'esercizio 1969

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto preliminare di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1969 presentato dalla Commissione,
- visto il progetto di bilancio suppletivo n. 1 della Comunità europee stabilito dal Consiglio per l'esercizio 1969 (doc. 46/69),
- visto il progetto di bilancio suppletivo delle ricerche e degli investimenti della CEEA per l'esercizio 1969 stabilito dal Consiglio (doc. 45/69),
- vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 50/69),
- pronunciandosi in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 203 del trattato CEE e 3 e 4 dell'articolo 177 del trattato CEEA,

1. deplora che il Consiglio abbia tanto tardato a stabilire il progetto di bilancio suppletivo n. 1 nonché il corrispondente progetto di bilancio delle ricerche e degli investimenti ;
2. constata che il progetto di bilancio suppletivo n. 1 viene solo molto parzialmente incontro alle richieste della Commissione delle Comunità europee nel progetto preliminare di bilancio ;
3. rileva che la motivazione del progetto di bilancio n. 1 non è tale da placare le sue preoccupazioni per quanto concerne l'ulteriore messa a punto di un secondo progetto di bilancio suppletivo relativo alle richieste della Commissione delle Comunità non ancora prese in considerazione ;
4. considera che l'atteggiamento del Consiglio in merito a richieste di cui aveva riconosciuto la fondatezza, che sono molto modeste per quanto riguarda il numero degli effettivi da trasferire e che inoltre non comportano alcun nuovo onere di bilancio, è l'indizio di una concezione troppo ristretta delle necessità che possono tradursi in proposte di bilancio suppletivo ;

5. constata, come ha già fatto a più riprese in questi ultimi anni, che i bilanci suppletivi sono spesso una conseguenza della mancanza di decisioni fondamentali al momento in cui vengono stabiliti i progetti di bilancio annuali ;
6. ricorda, da un lato, che esso è sempre stato contrario, per un principio di logica di bilancio, a che venga stabilito un bilancio suppletivo che preceda di poco il progetto di bilancio annuale e, dall'altro, che il rinvio della decisione del Consiglio su una parte delle richieste presentate nel progetto preliminare di bilancio fa prevedere che si verificherà una siffatta situazione ;
7. modifica nel modo seguente il progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità per l'esercizio 1969 e il progetto di bilancio suppletivo delle ricerche e degli investimenti della CEEA per l'esercizio 1969 ;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio i progetti di bilancio modificati in conformità dell'articolo 203, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CEE e dell'articolo 177, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CEEA, la presente risoluzione, la relazione ad essa attinente e il processo verbale della seduta odierna ;
9. invita il Consiglio a fargli conoscere il risultato delle sue deliberazioni sui progetti di bilancio suppletivi così modificati e sulla presente risoluzione ;
10. incarica la commissione per le finanze e i bilanci di esaminare il risultato di tali deliberazioni e, se lo ritiene utile, di riferirgli in proposito.

Proposta di modificazione n. 1

al progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1969.

1. La tabella dell'organico della Commissione delle Comunità che figura nel bilancio di funzionamento per l'esercizio 1969 è modificata come segue :
 - aggiungere 76 posti alla categoria A, aumentandone quindi il numero a un totale di 1.439 ;
 - aggiungere 29 posti alla categoria B, aumentandone quindi il numero a un totale di 940 ;
 - aggiungere 11 posti alla categoria C, aumentandone quindi il numero a un totale di 1.909 ;
 - portare pertanto l'organigramma della Commissione delle Comunità da un totale di 4.913 a un totale di 5.029 posti permanenti.
2. La Commissione della Comunità farà fronte alle spese necessarie con storni di stanziamenti all'interno delle previsioni di bilancio per il 1969, secondo quanto proposto nel progetto preliminare di bilancio suppletivo.

Proposta di modificazione n. 2.

al progetto di bilancio suppletivo delle ricerche e degli investimenti della CEEA per l'esercizio 1969.

Modificare la tabella dell'organico che figura nel bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA per l'esercizio 1969, detraendone i 116 posti trasferiti nel bilancio di funzionamento della Commissione delle Comunità.

Dichiarazione del Presidente

Il Presidente ricorda i recenti eventi del Biafra e rivolge un appello a favore di tutti coloro la cui sorte è attualmente minacciata.

Accordi di associazione CEE-Tunisia e CEE-Marocco — Regolamenti relativi alle importazioni di agrumi dalla Turchia, da Israele e dalla Spagna (seguito)

Il Parlamento procede alla votazione della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Bersani (doc. 48/69).

Il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 4.

Al paragrafo 5, gli onn. Cifarelli, Tolloy e Bermani hanno presentato, a nome del gruppo socialista, un emendamento n. 1.

Intervengono gli onn. Cifarelli e Bersani, *relatore*, che accetta l'emendamento.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 1.

Il Parlamento approva il paragrafo 5 così modificato e il paragrafo 6.

Al paragrafo 7, l'on. Bersani propone il seguente emendamento orale: « esprime la sua preoccupazione per le difficoltà esistenti, all'interno della Comunità, nel settore della produzione degli agrumi, *insistendo fermamente affinché si realizzi con ogni urgenza* (il resto immutato) ».

Il Parlamento approva il paragrafo 7 così modificato.

Gli onn. Vredeling, Bermani, Kriedemann, Spénale, Lulling e Dehousse hanno presentato, a nome del gruppo socialista, un emendamento n. 2 mirante ad inserire un nuovo paragrafo 7 bis.

Intervengono gli onn. Vredeling, Bersani, che accetta l'emendamento; Cointat; Vredeling e Cointat.

L'emendamento n. 2 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 8.

Intervengono per dichiarazioni di voto gli onn. Cantalupo; D'Angelosante; Westerterp; Habib-Deloncle; Cifarelli; Schuijt e Armengaud.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo su

- l'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Repubblica tunisina,
- l'accordo che crea un'associazione tra la CEE e il Regno del Marocco,
- i progetti di regolamenti ad essi relativi

Il Parlamento europeo,

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 238 del trattato CEE sull'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (doc. 13/69) e sull'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (doc. 14/69) e sui progetti di regolamenti del Consiglio per la conclusione dei suddetti accordi (doc. 19/69),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti dei regolamenti relativi alle importazioni, rispettivamente dalla Tunisia e dal Marocco, d'olio d'oliva non raffinato, di frumento duro e di agrumi (doc. 20/69 ⁽¹⁾),
- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure di salvaguardia previste nei suddetti accordi (doc. 19, 20, 21/69-allegato),
- vista la relazione della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, nonché i pareri della commissione politica, della commissione per l'agricoltura e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 48/69),

1. si compiace per la conclusione di questi accordi, che costituiscono un primo passo verso una più vasta associazione tra la Comunità europea, la Tunisia e il Marocco;

(¹) GU n. C 59 del 12. 5. 1969, pag. 1.

2. approva il testo degli accordi e delle proposte di regolamento ad essi relative ;
3. felicita la Commissione delle Comunità per l'azione fruttuosa e responsabile da essa svolta nella condotta dei negoziati ;
4. esprime una formale riserva sulla procedura seguita dal Consiglio in merito alla consultazione del Parlamento europeo a norma dell'articolo 238 del trattato CEE ;
5. chiede che siano definite al più presto, e comunque prima dell'apertura di negoziati da avviare con la Tunisia e il Marocco per la conclusione di nuovi accordi su basi ampliate, le linee politiche di un'azione comunitaria d'insieme nei confronti di tutti i paesi del bacino mediterraneo, che tenga conto anche della necessità di un giusto equilibrio delle relazioni della Comunità con i paesi delle diverse zone ad essa limitrofe, nonché delle esigenze sociali e produttive dell'agricoltura delle regioni mediterranee ;
6. invita la Commissione delle Comunità a vigilare scrupolosamente affinché dall'esecuzione dei due accordi di associazione non derivino perturbazioni nell'attività economica della Comunità o di una sua regione ;
7. esprime la sua preoccupazione per le difficoltà esistenti, all'interno della Comunità, nel settore della produzione degli agrumi, insistendo fermamente affinché si realizzi con ogni urgenza - anche attraverso un adeguato intervento della Comunità - un ammodernamento delle strutture di questo settore nonché un adeguamento del regolamento ortofrutticolo comunitario in occasione del suo prossimo riesame ;
8. chiede pertanto che la Commissione e il Consiglio prendano con sollecitudine una decisione sulla nuova organizzazione del Fondo sociale europeo e sul programma dell'esecutivo concernente le riforme delle strutture agricole, dato che soltanto tale decisione consentirebbe di pervenire, soprattutto mediante un finanziamento comunitario, ad una soluzione socialmente ed economicamente valida dei problemi che si pongono nelle regioni interessate ;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee, nonché per informazione ai presidenti dei parlamenti degli Stati membri.

Il Parlamento procede alla votazione della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Westerterp (doc. 52/69).

Il Parlamento approva il preambolo e il paragrafo 1.

Al paragrafo 2, gli onn. Cifarelli, Bermani e Tolloy hanno presentato un emendamento n. 1.

Intervengono gli onn. Cifarelli e Westerterp, relatore.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Il Parlamento approva i paragrafi da 2 a 7.

Gli onn. Cifarelli, Bermani, Spénale e Vredeling hanno presentato, a nome del gruppo socialista, un emendamento n. 2 mirante ad inserire un nuovo paragrafo 7 bis.

L'on. Cifarelli precisa che l'emendamento va collocato non dopo il paragrafo 7 bensì dopo il paragrafo 8.

L'on. Westerterp accetta l'emendamento.

L'emendamento n. 2 è approvato.

Il Parlamento approva i paragrafi 8 e 9.

L'on. Vredeling ha presentato un emendamento n. 3 mirante ad inserire un nuovo paragrafo 9 bis.

Intervengono gli onn. Vredeling e Westerterp che accetta l'emendamento.

L'emendamento n. 3 è approvato.

Il paragrafo 10 è approvato.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

- I. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia,
- II. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari d'Israele,
- III. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Spagna

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 21/69),
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per l'agricoltura e, per quanto concerne la parte I, della commissione per l'associazione con la Turchia (doc. 52/69),
1. esprime il suo compiacimento per il fatto che con le presenti proposte è stato compiuto un primo passo verso una politica commerciale globale della Comunità nei confronti dei paesi del bacino del Mediterraneo ;
 2. fa presente ancora una volta che si potrà riuscire a stabilizzare il mercato degli agrumi in questa regione solo se nel contempo verrà stabilita una regolamentazione che disciplini non solo i prezzi, ma anche il volume della produzione e dello smercio ;
 3. ricorda a questo proposito la sua risoluzione del 21 febbraio 1969 ⁽²⁾ in cui affermava che l'accordo di associazione con Israele avrebbe dovuto essere concluso allo stesso tempo che gli accordi di associazione con la Tunisia e il Marocco ed esprime il suo rammarico per il fatto che il Consiglio non abbia dato seguito a questa richiesta del Parlamento ;
 4. sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione a far di tutto affinché anche Israele venga associata alla Comunità quanto più presto è possibile ;
 5. respinge in particolare, per ragioni politiche, la parte delle presenti tre proposte secondo cui la Turchia, Israele e la Spagna dovrebbero avere un trattamento differenziato in quanto i periodi nei quali troverebbe applicazione la riduzione tariffaria del 40 % sono fissati in modo diverso ;
 6. richiama l'attenzione, per quanto concerne le importazioni dalla Turchia, sul fatto che i relativi problemi potranno essere risolti in modo più conforme agli interessi di questo paese associato alla Comunità e chiamato ad aderirvi, nel quadro del protocollo aggiuntivo che disciplinerà il periodo transitorio dell'Associazione ;
 7. insiste anche, a questo proposito, affinché in occasione della riforma dell'organizzazione comune di mercato degli ortofrutticoli siano fissate misure comunitarie adeguate ai fini dell'ammodernamento della produzione e dello smercio di agrumi dell'Italia ;
 8. invita le commissioni competenti a controllare attentamente gli ulteriori sviluppi dei suddetti problemi ed a riferirgli eventualmente in merito ;
 9. invita inoltre la Commissione delle Comunità europee a elaborare uno studio comparativo sulle condizioni di produzione e di smercio degli agrumi nei paesi della Comunità e negli altri paesi del Mediterraneo, studio da trasmettere al Parlamento europeo perchè ne tragga le opportune conclusioni economiche e sociali ;
 10. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche ;
 11. invita le sue commissioni competenti a controllare attentamente se la Commissione delle Comunità europee modifica le sue proposte conformemente alle modificazioni formulate dal Parlamento europeo ed a riferirgli eventualmente in merito ;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 3. 6. 1969, pagg. 21, 23 e 25.

⁽²⁾ GU n. C 29 del 6. 3. 1969, pag. 7.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

I

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Introduzione e considerando 1 e 2 immutati

3. considerando che questa preferenza *può* consistere in una riduzione del 40 % della TDC ; che detta riduzione dev'essere subordinata alla osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che l'*instaurazione* di tale regime presuppone l'adozione di modalità di applicazione ;

3. considerando che questa preferenza *deve* consistere in una riduzione del 40 % della TDC ; che *però* detta riduzione dev'essere subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che l'*entrata in vigore* di tale regime presuppone l'adozione di modalità d'applicazione' ;

Considerando 4 e 5 immutati

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 immutato

Articolo 2

1. Durante il periodo d'applicazione *dei* prezzi di riferimento, il disposto dell'articolo 1 si applica a condizione che, dopo lo sdoganamento, tenuto conto dei coefficienti d'adattamento validi per le varie categorie di agrumi e dopo detrazione delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i prezzi degli agrumi importati dalla Turchia siano pari o superiori, sul mercato interno della Comunità, ai prezzi di riferimento in vigore nel periodo di cui trattasi, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 u.c./100 kg.

2. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali indicate al paragrafo 1 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

3. Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23 restano applicabili.

Articolo 2

1. Per i prodotti per cui nella Comunità vengono fissati *annualmente* dei prezzi di riferimento, si applica, durante il periodo di applicazione di detti prezzi di riferimento, il disposto dell'articolo 1 a condizione che, dopo lo sdoganamento, tenuto conto dei coefficienti d'adattamento validi per le varie categorie di agrumi e dopo detrazione delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i prezzi degli agrumi importati dalla Turchia siano pari o superiori, sul mercato interno della Comunità, ai prezzi di riferimento in vigore nel periodo di cui trattasi, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 u.c./100 kg.

2. *i* m m u t a t o

3. *i* m m u t a t o

(1) Testo completo : vedi GU n. C 66 del 3. 6. 1969, pag. 21.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITA EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli da 3 a 7 immutati

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITA EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

II

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle importazioni di agrumi originari d'Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

Introduzione e considerando 1 e 2 immutati

3. considerando che questa preferenza *può* consistere in una riduzione del 40 % della TDC ; che detta riduzione dev'essere subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che *l'instaurazione* di tale regime presuppone l'adozione di modalità d'applicazione ;

3. considerando che questa preferenza *deve* consistere in una riduzione del 40 % della TDC ; che *però* detta riduzione deve essere subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che *l'entrata in vigore* di tale regime presuppone l'adozione di modalità d'applicazione ;

Considerando 4 e 5 immutati

⁽¹⁾ Testo completo: vedi GU n. C 66 del 3. 6. 1969, pag. 23.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I seguenti prodotti originari d'Israele sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'importazione :

ex 08.02 A : Arance fresche

ex 08.02 B : Mandarini e mandarini satsuma (satsuma), freschi ;
clementine, tangerini ed altri
ibridi simili di agrumi, freschi

ex 08.02 C : Limoni freschi

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applicano durante tutto l'anno per i prodotti della voce tariffaria ex 08.02 C e dal 1° gennaio al 30 giugno per i prodotti delle voci tariffarie ex 08.02 A e ex 08.02 B.

Articolo 2

1. Durante il periodo d'applicazione dei prezzi di riferimento, il disposto dell'articolo 1 si applica a condizione che, dopo lo sdoganamento, tenuto conto dei coefficienti d'adattamento validi per le varie categorie di agrumi e dopo detrazione delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i prezzi degli agrumi importati da Israele siano pari o superiori, sul mercato interno della Comunità, ai prezzi di riferimento in vigore nel periodo di cui trattasi, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 u.c./100 kg.

2. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali indicati al paragrafo 1 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23, relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

3. Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23 restano applicabili.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. immutato

2. soppresso

Articolo 2

1. Per i prodotti per cui nella Comunità vengano fissati annualmente dei prezzi di riferimento, si applica, durante il periodo di applicazione di detti prezzi di riferimento, il disposto dell'articolo 1 a condizione che, dopo lo sdoganamento, tenuto conto dei coefficienti d'adattamento validi per le varie categorie di agrumi e dopo detrazione delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i prezzi degli agrumi importati da Israele siano pari o superiori, sul mercato interno della Comunità, ai prezzi di riferimento in vigore nel periodo di cui trattasi, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 u.c./100 kg.

2. immutato

3. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli da 3 a 7 immutati

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

III

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle importazioni di agrumi originari della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Introduzione e considerando 1 e 2 immutati

3. considerando che questa preferenza *può* consistere in una riduzione del 40 % della TDC ; che detta riduzione dev'essere subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che *l'instaurazione* di tale regime presuppone l'adozione di modalità di applicazione ;

3. considerando che questa preferenza *deve* consistere in una riduzione del 40 % della TDC ; che *però* detta riduzione dev'essere subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che *l'entrata in vigore* di tale regime presuppone l'adozione di modalità d'applicazione ;

Considerando 4 e 5 immutati

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Articolo 1

1. I seguenti prodotti originari della Spagna sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi

1. immutato

(1) Testo completo: vedi GU n. C 66 del 3. 6. 1969, pag. 25.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITA EUROPEE

doganali pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'importazione :

ex 08.02 A : Arance fresche

ex 08.02 B : Mandarini e mandarini satsuma (satsuma), freschi ;
clementine, tangerini ed altri
ibridi simili di agrumi, freschi

ex 08.02 C : Limoni freschi

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applicano durante tutto l'anno per i prodotti della voce tariffaria ex 08.02 C e dal 1° novembre al 30 giugno per i prodotti delle voci tariffarie ex 08.02 A ed ex 08.02 B.

Articolo 2

1. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, il disposto dell'articolo 1 si applica a condizione che, dopo lo sdoganamento, tenuto conto dei coefficienti d'adattamento validi per le varie categorie di agrumi e dopo detrazione delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i prezzi degli agrumi importati dalla Spagna siano pari o superiori, sul mercato interno della Comunità, ai prezzi di riferimento in vigore nel periodo di cui trattasi, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 u.c./100 kg.

2. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali indicate al paragrafo 1 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

3. Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23 restano applicabili.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. *soppresso*

Articolo 2

1. Per i prodotti per cui nella Comunità vengono fissati annualmente dei prezzi di riferimento, si applica, durante il periodo di applicazione di detti prezzi di riferimento, il disposto dell'articolo 1 a condizione che, dopo lo sdoganamento, tenuto conto dei coefficienti d'adattamento validi per le varie categorie di agrumi e dopo detrazione delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i prezzi degli agrumi importati dalla Spagna siano pari o superiori, sul mercato interno della Comunità, ai prezzi di riferimento in vigore nel periodo di cui trattasi, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 u.c./100 kg.

2. *immutato*

3. *immutato*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli da 3 a 7 immutati

Regolamento relativo ai prodotti trasformati a base di riso e di cereali originari dei SAMA o dei PTOM

L'on. Armengaud presenta la sua relazione, a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 35/69-II) concernente il regolamento (CEE) n. 800/68 relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (doc. 38/69).

PRESIDENZA DELL'ON. WOHLFART

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Cointat, a nome del gruppo dell'UDE; Glinne, a nome del gruppo socialista; Westerterp; Dewulf e il sig. Rochereau, *nembro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento procede in primo luogo all'esame della proposta di regolamento.

Interviene l'on. Westerterp che chiede che la votazione sul preambolo abbia luogo in un secondo tempo.

All'articolo 1, l'on. Westerterp ha presentato, a nome del gruppo democratico cristiano, un emendamento n. 1 tendente a ristabilire il testo proposto dalla Commissione.

Intervengono gli onn. Westerterp e Armengaud.

L'emendamento n. 1 è respinto.

Il Parlamento approva la proposta di regolamento.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 800/68 relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 35/69 II),
 - vista la relazione della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar e il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 38/69),
1. invita la Commissione delle Comunità a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche ;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché, per informazione, ai presidenti dei parlamenti degli Stati africani e del Madagascar associati.

⁽¹⁾ GU n. C 60 del 16. 5. 1969, pag. 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 800/68 relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari dei SAMA o dei PTOM

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 43,

i m m u t a t o

vista la proposta della Commissione,

i m m u t a t o

visto il parere del Parlamento europeo,

i m m u t a t o

considerando che il regolamento (CEE) n. 800/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 ⁽¹⁾, modificato *per ultimo dal regolamento* (CEE) n. . . . del Consiglio, del . . . ⁽²⁾, ha istituito per i prodotti di cui al rego-

considerando che il regolamento (CEE) n. 800/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 ⁽¹⁾, modificato **dai regolamenti** (CEE) n. 2013/68 del Consiglio ^(1 bis) e n. del Consiglio del ⁽²⁾, ha istituito

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. . . /69 del Consiglio, del 1969, che proroga il regime applicabile ad alcuni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare.

^(1 bis) GU n. L 299 del 13. 12. 1968, pag. 6.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

lamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, e per i prodotti di cui al regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, un regime preferenziale che prevede, in particolare per i prodotti di manioca, oltre alla soppressione dell'elemento fisso, una diminuzione dell'elemento mobile del prelievo; che attualmente la preferenza che ne deriva per alcuni prodotti, specie quelli di manioca, è tuttavia insufficiente per consentire il loro smaltimento sul mercato comunitario in condizioni soddisfacenti; che, senza attendere l'applicazione della nuova Convenzione d'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, è opportuno migliorare il regime preferenziale esistente;

considerando che gli Stati associati sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 800/68 è sostituito dal testo seguente:

« Inoltre, l'elemento mobile di detto prelievo è diminuito del 50 % per i prodotti delle voci ex 07.06 B, 11.06, 11.08 A V della tariffa doganale comune.

Tuttavia, per i prodotti della voce ex 07.06 B, l'importo del prelievo riscosso è limitato al 5 % del valore della merce in dogana ».

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

per i prodotti di cui al regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, e per i prodotti di cui al regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, un regime preferenziale che prevede, in particolare per i prodotti di manioca, oltre alla soppressione dell'elemento fisso, una diminuzione dell'elemento mobile del prelievo; che attualmente la preferenza che ne deriva per alcuni prodotti, specie quelli di manioca e soprattutto per la fecola di manioca, è tuttavia insufficiente per consentire il loro smaltimento sul mercato comunitario in condizioni soddisfacenti; che, senza attendere l'applicazione della nuova Convenzione d'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, è opportuno migliorare il regime preferenziale esistente;

considerando che il volume delle importazioni dei prodotti di manioca nella CEE di provenienza dai SAMA è trascurabile rispetto alle importazioni globali dei medesimi prodotti come pure ai prodotti europei concorrenti e omologhi;

i m m u t a t o

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 800/68 è sostituito dal testo seguente:

« Inoltre, l'elemento mobile di detto prelievo è diminuito del 50 % per i prodotti delle voci ex 07.06 B, 11.06 della tariffa doganale comune: è **soppresso per i prodotti della voce 11.08 A V della tariffa doganale comune.**

Tuttavia, per i prodotti della voce ex 07.06 B, l'importo del prelievo riscosso è limitato al 5 % del valore della merce in dogana ».

⁽¹⁾ GU n. 117 del 13. 12. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 7.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Interrogazione orale n. 3/69 con discussione: Stato dei negoziati sul rinnovo della Convenzione di Yaoundé (seguito)

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar una proposta di risoluzione con richiesta di votazione immediata, conformemente all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento, a conclusione del dibattito sull'interrogazione orale n. 3/69 sullo stato attuale dei negoziati e delle relazioni con gli Stati africani e malgascio associati in seguito alla scadenza della Convenzione di Yaoundé (doc. 55/69).

Sulla richiesta di votazione immediata interviene l'on. Achenbach, *presidente della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar*.

Il Parlamento decide la votazione immediata della proposta di risoluzione.

Interviene l'on. Luzzatto per dichiarazione di voto.

Interviene l'on. Achenbach.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sullo stato attuale dei negoziati e delle relazioni con gli Stati africani e malgascio associati in seguito alla scadenza della Convenzione di Yaoundé

Il Parlamento europeo,

- ricordando le sue risoluzioni del 2 ottobre 1968 ⁽¹⁾ e del 10 marzo 1969 ⁽²⁾ concernenti il rinnovo della Convenzione di Yaoundé,
 - vista la dichiarazione approvata il 22 maggio 1969 dalla commissione paritetica della Conferenza parlamentare dell'associazione CEE-SAMA,
 - vista la risposta del Consiglio e della Commissione delle Comunità all'interrogazione orale n. 3/69 sullo stato attuale dei negoziati e delle relazioni con gli Stati africani e malgascio associati in seguito alla scadenza della Convenzione di Yaoundé,
1. si rallegra per i progressi compiuti nella riunione delle parti contraenti del 29 maggio 1969 e della reazione positiva della Comunità;
 2. si compiace del fatto che conformemente al voto espresso dalla commissione paritetica il 22 maggio 1969 il Consiglio delle Comunità abbia ammesso che le preferenze inverse « non impediscono agli Stati associati di partecipare a un sistema di preferenze generalizzate sul piano mondiale e di permetterne la realizzazione »;

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. C 41 del 1°. 4. 1969, pag. 5.

3. ritiene che la dotazione del Terzo Fondo europeo di sviluppo debba essere aggiornata e fissata a 200 milioni di unità di conto all'anno, senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° giugno 1969, affinché le possibilità concrete di realizzazione non siano praticamente inferiori a quelle offerte dal Secondo Fondo ;
4. si rammarica che malgrado i progressi compiuti il 29 maggio 1969 il rinnovo della Convenzione non abbia potuto essere concluso entro i termini prescritti ; insorge pertanto contro la lentezza dei negoziati e rivolge un pressante appello ai governi dei Sei perchè già nella prossima sessione ministeriale venga conclusa una nuova Convenzione, fedele allo spirito e alle finalità della Convenzione di Yaoundé, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° giugno 1969 ;
5. ricorda che l'associazione è l'espressione di un impegno dei Sei derivante dalla quarta parte del trattato di Roma, impegno cui corrisponde la scelta politica dei Diciotto nei riguardi della Comunità ;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché, per informazione, ai presidenti dei parlamenti degli Stati africani e malgascio associati.

Calendario delle prossime sedute

Su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato il Parlamento decide di tenere le sue prossime sedute a Strasburgo nella settimana dal 30 giugno al 5 luglio 1969.

Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

Interruzione della sessione

Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 12.15.

H. R. NORD
Segretario generale

Josef WOHLFART
Vicepresidente